

L'ART. 3
COST.

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

CHE SI DISTINGUE IN: - FORMALE
- SOSTANZIALE

→ UGUAGLIANZA FORMALE STABILISCE CHE TUTTI SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONI DI SESSO, RAZZA, LINGUA, OPINIONI POLITICHE O RELIGIONE.

→ UGUAGLIANZA SOSTANZIALE, PER CUI LA COSTITUZIONE RICHAMA LO STATO AD INTERVENIRE PER ELIMINARE LE DISUGUAGLIANZE DOVUTE A POVERTÀ O DISABILITÀ, AFFINCHÉ TUTTI SIANO POSTI SULLO STESSO PIANO AD ES. FORNENDO SUSSIDI ECONOMICI AI MENO ABBIENTI O FORNENDO LE INFRASTRUTTURE E GLI AIUTI PER CHI È AFFETTO DA DISABILITÀ.

